



05/09/2024

Compenso avvocati: patto di quota lite, sì o no?

In una controversia inerente la liquidazione di alcuni compensi professionali nei confronti di un avvocato, la Suprema Corte torna sul patto di quota lite, la cui «nullità è assoluta e colpisce qualsiasi negozio avente ad oggetto diritti affidati al patrocinio legale, anche di carattere non contenzioso, sempre che esso rappresenti il modo con cui il cliente si obbliga a retribuire il difensore, o, comunque, possa incidere sul suo trattamento economico».

di La Redazione

Cass. civ., sez. II, sent., 4 settembre 2024, n. 23738



Il Collegio ricorda a riguardo che il **patto di quota lite, vietato in modo assoluto** dall'art. 2233, comma 3, c.c., nella sua originaria formulazione, «è **divenuto lecito** in base alla modifica di cui all'art. 2 del d.l. n. 223 del 2006, convertito, con modifiche, nella legge n. 248 del 2006, che ha stabilito l'abrogazione disposizioni legislative che prevedevano, tra l'altro, il divieto di pattuire compensi parametrati al raggiungimento degli obiettivi perseguiti». Il successivo comma *2-bis* dell'art. 2 cit., introdotto in sede di conversione, ha poi riscritto l'ultimo comma dell'art. 2233 c.c., stabilendo «l'**obbligo di forma scritta, sotto pena di nullità, per i patti conclusi tra gli avvocati ed i clienti contenenti la regolazione dei compensi professionali**».

Successivamente, la **nuova disciplina dell'ordinamento della professione forense** introdotta dalla l. n. 247/2012, ha modificato nuovamente la normativa, stabilendo che «la pattuizione dei compensi è libera (art. 13, comma 3), ma prevedendo esplicitamente il divieto dei patti con i quali l'avvocato percepisca come compenso in tutto o in parte una quota del bene oggetto della prestazione o della ragione litigiosa (art. 13, co

Cass. civ., sez. II, sent., 4 settembre 2024, n. 23738